



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como,17 - 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale euro 232.535.335 interamente versato
Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018
P.IVA Gruppo IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'albo Gruppi IVASS n. 041

agenzia		Codice
allegato n.	ramo	polizza n.

Allegato SW02 - Attività di Smart Working per polizza UFFICI e STUDI PROFESSIONALI

Sezione E - Responsabilità Civile

Se prevista in polizza la "Garanzia Base R.C.T./R.C.O. (E1-E2)" dell'ufficio o studio professionale indicato in scheda di polizza la Sezione E - Responsabilità Civile viene integrata dalle seguenti garanzie.

SW02 - R.C.T. e R.C.O. per danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro

Garanzia R.C.T. per danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro

L'assicurazione R.C.T. opera anche per la Responsabilità Civile attribuibile al Contraente/Assicurato per danni a persone o a Cose cagionati dai suoi Addetti durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro, compresa anche la responsabilità civile personale direttamente addebitabile agli Addetti stessi per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni.

AXA risponde per il Risarcimento di danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro:

- 1) **cagionati a terzi, escluso l'Assicurato ed i Prestatori di lavoro, nei limiti del Massimale e nei termini previsti dalla garanzia base R.C.T. di Polizza;**
- 2) **derivanti da responsabilità personale dei singoli Addetti per morte e/o invalidità permanente da infortunio causati ad altri Addetti, alla condizione che la garanzia R.C.O. sia operante, nei limiti del Massimale e nei termini previsti dalla garanzia R.C.O. stessa.**

Garanzia R.C.O. per infortuni subiti durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro

Qualora la garanzia R.C.O. sia prevista in Polizza, l'assicurazione si intende valida ed operante, **nei limiti del Massimale assicurato e nei termini previsti dalla garanzia stessa**, anche per gli infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro assicurati nello svolgimento delle loro mansioni, durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro.

L'assicurazione R.C.O. opera a condizione che l'attività di Smart Working e/o telelavoro avvenga nel rispetto delle norme vigenti ed a condizione che al momento del Sinistro il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di regresso o rivalsa esperite dall'INAIL o dall'INPS.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai Prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

Danno in franchigia R.C.O. per infortuni subiti in occasione di lavoro

Fermo quanto sopra, AXA, nell'ipotesi di infortunio dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato occorso in occasione dell'attività di Smart Working e/o telelavoro, non darà luogo all'applicazione della Franchigia R.C.O. da infortunio di 2.500,00 euro prevista in Polizza.

Esclusioni

Fermo restando le altre esclusioni R.C.T. (Art. 5.12 - "Esclusioni R.C.T.") previste in Polizza, si precisa che **restano sempre esclusi i danni cagionati a terzi:**

- 1) **direttamente attribuibili a R.C. della proprietà e/o conduzione dei locali ove gli Addetti svolgono l'attività di Smart Working e/o telelavoro.**
- 2) **i danni e le perdite patrimoniali derivanti da Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurato** (quali a titolo esemplificativo: R.C. professionale del Medico, R.C. professionale del Commercialista, R.C. professionale dell'Avvocato o dall'esercizio di altre attività professionali comunque retribuite svolte dall'Assicurato).

Fermo restando le altre esclusioni R.C.O. (Art. 5.13 - "Esclusioni R.C.O.") previste in Polizza, si precisa **la garanzia R.C.O. non è operante per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro attribuibili o comunque riconducibili ad attività extraprofessionali.**

- Fermo ed invariato il resto -

IL CONTRAENTE

AXA Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Giacomo Gigantiello